

	COMUNE DI POGLIANO MILANESE CODICE ENTE 11064	G.C.	53	29-04-2015
	Approvazione Accordo di Programma per l'attuazione del Piano di Zona previsto dalla Legge Regionale 12.03.2008 n. 3 - art.18			

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

L'anno **Duemilaquindici** addì **Ventinove** del mese di **Aprile** alle ore **19:30**,

nella Residenza Municipale,

Eseguito l'appello,

Cognome e Nome	Qualifica	Presenti
MAGISTRELLI VINCENZO	SINDACO	SI
LAVANGA CARMINE	ASSESSORE	SI
IRMICI MASSIMILIANO	ASSESSORE	SI
BOTTINI MANUELA	ASSESSORE	SI
DI FONTE SABRINA	ASSESSORE	SI

TOTALE PRESENTI: 5

TOTALE ASSENTI: 0

Partecipa alla seduta il Dr. NOTARIANNI GIULIO, SEGRETARIO GENERALE del Comune.

Il Dr. MAGISTRELLI VINCENZO nella sua qualità di SINDACO

assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI:

- la Legge Regionale n. 31 dell' 11 Luglio 1997 *"Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali"*;
- la Legge Regionale n. 33 del 30 dicembre 2009 *"Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità"*;
- la Legge Regionale, n. 1 del 5 gennaio 2000 *"Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del Capo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59)"* che prevede l'esercizio da parte dei Comuni di tutte le funzioni progettuali e gestionali dei servizi sociali, svolte adottando a livello territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, anche tramite associazioni intercomunali;
- il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 *"Testo unico sull'ordinamento degli enti locali"* che attribuisce ai Comuni la titolarità delle competenze amministrative nel settore dei servizi alla persona e alla comunità, prevedendo la gestione dei medesimi anche in forma associata, e in particolare all'art 34 disciplina lo strumento tecnico giuridico dell'accordo di programma, così come attuato nel presente atto;
- la Legge n. 328 dell'8 novembre 2000 *"Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali"*;
- il D.P.R. 3 maggio 2001 *"Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001 – 2003"* emanato ai sensi della Legge n. 328 dell'8 novembre 2000;
- la D.C.R. n. 56 del 28 settembre 2010 *"Programma Regionale di Sviluppo della IX Legislatura"* (PRS) approvato con D.G.R. 30 giugno 2010 n. 164 che evidenzia la necessità di concepire politiche di welfare che realizzino in forma compiuta un sistema di rete territoriale in grado di incontrare la famiglia, cogliere le esigenze e rispondervi in tempi brevi, in modo trasversale ed integrato;
- D.C.R. n. 78 del 9 luglio 2013 *"Programma regionale di sviluppo della X Legislatura"* (PRS) che ribadisce il ruolo del Piano di Zona quale strumento della programmazione della rete d'offerta sociale e della sua integrazione con la programmazione sociosanitaria,
- la D.G.R. n. VII/0462 del 13 marzo 2002 *"Piano Socio sanitario Regionale 2002-2004"*;
- la D.C.R. n. VIII/257 del 26 ottobre 2006 *"Piano socio sanitario Regionale 2007-2009"*;
- la D.C.R. n. 88 del 17 novembre 2010 *"Piano socio sanitario Regionale 2010-2014"*;
- la Legge Regionale 12 marzo 2008 n. 3 *"Il governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio sanitario"* e in particolare l'art. 18 che definisce il Piano di Zona quale strumento della programmazione in ambito locale della rete di offerta sociale e stabilisce al comma 7 dello stesso articolo che l'accordo di programma è lo strumento tecnico giuridico attraverso il quale i Comuni e l'ASL provvedono all'attuazione del Piano di Zona;
- la D.G.R. 9502 del 27 maggio 2009 *"Modalità per la presentazione di piani di interventi per la promozione e lo sviluppo di una rete a favore delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria e delle loro famiglie (biennio 2009 - 2010)"*;
- la D.G.R. n. IX/2733 del 22 dicembre 2011 *"Promozione e sviluppo di una rete di servizi ed interventi a favore delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria e delle loro famiglie"*;
- la D.G.R. n. X/1004 del 29/11/2013 *"Piano di azione per il reinserimento delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria - biennio 2014-2015"*;
- la D.G.R. n. 7797 del 30 luglio 2008 *"Rete dei servizi alla persona in ambito sociale socio – sanitario. Istituzione del tavolo di consultazione dei soggetti del terzo settore (art. 11 comma 1/m della LR 3/08)"*;

- la D.G.R. n. 8551 del 03 dicembre 2008 “*Determinazione in ordine alle linee di indirizzo per la programmazione dei Piani di Zona – 3° triennio (2009. 2011)*”;
- la D.G.R. n. 937 del 1 dicembre 2010 “*Determinazione in ordine alla gestione del Servizio Sanitario regionale per l’esercizio 2011*”, che evidenzia come l’Accordo di programma per l’attivazione nel Piano di Zona sia lo strumento attraverso il quale l’ASL e i Comuni sono chiamati a rispondere in modo integrato a temi quali l’accesso ai servizi e l’integrazione tra politiche sociosanitarie e sociali;

1

- la D.G.R. n. 2633 del 6 dicembre 2011 “*Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sanitario regionale per l’esercizio 2012 di concerto con l’Assessore Boscagli*” che evidenzia il ruolo di regia della ASL nella nuova programmazione ponendo l’accento sugli obiettivi da perseguire in modo partecipato;
- la D.G.R. n. 4334 del 26 dicembre 2012 “*Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sanitario regionale per l’esercizio 2013- (di concerto con l’Assessore Pellegrini)*”;
- la D.G.R. n. 1185 del 20 dicembre 2013 “*Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Sanitario regionale per l’esercizio 2014 - (di concerto con l’Assessore Cantu’)*”;
- la D.G.R. n. 2889 del 23 dicembre 2014 “*Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio sanitario regionale per l’esercizio 2015 - (di concerto con gli Assessori Cantu’ e Melazzini)*”;
- la D.G.R. n. X/1081 del 12.12.2013 dal titolo: “*Disposizioni in ordine alla valorizzazione delle politiche territoriali di conciliazione, dei tempi lavorativi con le esigenze familiari e delle reti di imprese che offrono servizi di welfare*” con la quale Regione Lombardia approva le “*Linee Guida per la valorizzazione delle politiche territoriali di conciliazione famiglia – lavoro e delle reti di imprese*” e da avvio ad un processo di valorizzazione delle reti territoriali di conciliazione potenziando le buone prassi sviluppate sui territori;
- il DGFSSV n. 2058 del 11.03.2014 dal titolo: “*Modalità attuative della delibera n. 1081 del 12/12/2013 “Disposizioni in ordine alla valorizzazione delle politiche territoriali di conciliazione, dei tempi lavorativi con le esigenze familiari e delle reti di imprese che offrono servizi di welfare” con il quale all’allegato A Regione Lombardia definisce le modalità operative per la predisposizione del Piano Territoriale di Conciliazione;*
- la D.G.R. n. X/37 del 16 aprile 2013 “*Presa d’atto della comunicazione del Presidente Maroni avente ad oggetto: “Prime Linee programmatiche per la redazione del programma regionale in ambito sociale e socio sanitario e determinazioni conseguenti alle delibere nn. 4574 del 19.12.2012, 4672 del 9.01.2013, 4756 del 23.01.2013 e 4757 del 23.01.2013”;*
- la D.G.R. 14 maggio 2013, n.116 “*Determinazioni in ordine all’istituzione del fondo regionale a sostegno della famiglia e dei suoi componenti fragili: atto d’indirizzo*” che prevede di tutelare il benessere di tutti i componenti della famiglia, agevolando e sostenendo armoniose relazioni familiari, pur in presenza di problematiche complesse, derivanti da situazioni di fragilità;
- la D.G.R. 27 giugno 2013, n.326 “*Determinazioni in ordine alla ripartizione delle risorse del Fondo Sociale Regionale 2013*” che ha previsto, quale declinazione attuativa del principio di integrazione tra i diversi livelli istituzionali nei processi di analisi e di risposta al bisogno evitando duplicazioni e frammentazione nell’utilizzo delle risorse e nell’erogazione degli interventi, e contestualmente garantendo appropriatezza nella risposta, la costituzione di una specifica Cabina di regia integrata tra A.S.L. e Comuni;
- la D.G.R. 27 settembre 2013 n. 740 “*Approvazione del Programma operativo regionale in materia di gravi e gravissime disabilità di cui al Fondo Nazionale per le Non Autosufficienza Anno 2013 e alla D.G.R. n. 590/2013. Determinazioni conseguenti*”;
- la D.G.R. n. 856 del 25 ottobre 2013 “*Interventi a sostegno della famiglia e dei suoi componenti fragili ai sensi della D.G.R. 116/2013: primo provvedimento attuativo*”;

- la D.G.R. 14 novembre 2014, n. 2655 *“Programma operativo regionale in materia di gravissime disabilità in condizione di dipendenza vitale di cui al Fondo Nazionale per le non Autosufficienze anno 2014. Prime determinazioni”*;
- la D.G.R. 19 dicembre 2014 n. 2942 *“Interventi a sostegno della famiglia e dei suoi componenti fragili ai sensi della D.G.R. 116/2013: secondo provvedimento attuativo – conferme misure avviate nel 2014 e azioni migliorative”*;
- la D.G.R. 12 dicembre 2014 n.2883 *“Programma operativo regionale in materia di gravi disabilità e non autosufficienza di cui al Fondo Nazionale per le non Autosufficienze anno 2014, ulteriori determinazioni”*;
- la D.G.R. 16 novembre 2011 n. 2505 *“Approvazione documento “Un welfare della sostenibilità e della conoscenza – linee di indirizzo per la programmazione sociale a livello locale 2012 – 2014”*;
- la D.G.R. 19 dicembre 2014 n. 2941 *“Approvazione del documento “Un welfare che crea valore per le persone, le famiglie e la comunità – Linee di indirizzo per la programmazione sociale a livello locale 2015 – 2017”*;

2

PREMESSO:

- che la Legge n. 328 dell’8 novembre 2000 all’art. 18 specifica che il Governo predispone ogni tre anni il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali e che le Regioni adottano il Piano regionale degli interventi e servizi sociali, provvedendo in particolare all’integrazione socio sanitaria in coerenza con gli obiettivi del piano sanitario regionale, nonché al coordinamento delle politiche dell’istruzione, della formazione professionale e del lavoro;
- che la Legge Regionale n. 3 del 12 marzo 2008 (e successive modifiche e integrazioni di cui alla Legge Regionale n.2 del 24 febbraio 2012):
- all’art.3 riconosce tra i soggetti che partecipano alla programmazione, progettazione e realizzazione della rete, anche il ruolo esercitato dai soggetti del Terzo Settore, dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e dagli altri soggetti di diritto privato che operano in ambito sociale e sociosanitario;
- all’art.11 definisce che la Regione svolge funzioni di indirizzo per la programmazione della rete delle unità di offerta sociali, promuove la programmazione partecipata a livello comunale, disciplina il riparto e l’impiego delle risorse finanziarie confluite nel Fondo regionale di parte corrente per le unità di offerta sociali e nel Fondo Regionale per gli investimenti;
- all’art.12 stabilisce che le Province concorrono alla programmazione ed alla realizzazione della rete delle unità di offerta sociale sia istituendo osservatori territoriali di conoscenza dei fenomeni sociali sia sostenendo, nel quadro della programmazione regionale, la realizzazione, compatibilmente con le proprie risorse, di investimenti e interventi innovativi per le unità di offerta sociali d’intesa con i comuni interessati;
- all’art.13 stabilisce che i comuni singoli o associati sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e che programmano, progettano e realizzano la rete locale delle unità di offerta sociali nel rispetto degli indirizzi e conformemente agli obiettivi stabiliti della Regione, anche promuovendo la partecipazione dei soggetti cui all’art 3 della medesima legge regionale;
- all’art.14 stabilisce che le ASL sia gestiscono i flussi informativi a supporto dell’attività di programmazione comunale e regionale sia collaborano con i comuni nella programmazione della rete locale delle unità di offerta;
- all’art.17 definisce che il Piano Sociosanitario Regionale definisce, secondo il disposto della Legge n. 328 dell’8 novembre 2000, i livelli uniformi delle prestazioni sociali, le modalità di attuazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi per la non autosufficienza e ne individua le risorse, anche mediante l’istituzione di un apposito fondo;
- all’art.18 stabilisce che lo strumento di programmazione in ambito locale della rete delle unità di offerta sociale è il Piano di Zona che, redatto dai Comuni dell’Ambito territoriale, definisce modalità di accesso alla rete, indica gli obiettivi e le priorità di intervento, individua gli strumenti e le risorse necessarie alla loro realizzazione; prevede altresì che il Piano di Zona attui l’integrazione tra la programmazione della rete locale di offerta sociale e la rete d’offerta sociosanitaria in ambito distrettuale, anche in rapporto al sistema della sanità, dell’istruzione e della formazione ed alle politiche del lavoro e della casa.

CONSIDERATI ALTRESI':

- la deliberazione del Direttore Generale n. 634 del 31 ottobre 2011 *“Provvedimento riorganizzativo della UOS Tutela dei cittadini e servizio provvidenze economiche a seguito delle mutate competenze INPS e in aderenza al processo ex DPCS 2011 di ridefinizione delle funzioni, delle competenze e delle attività dell’Ufficio Protezione Giuridica dell’ASL Milano 1”*;
- la deliberazione del Direttore Generale n. 731 del 09 dicembre 2011 *“Approvazione dell'intesa operativa 2012/2014 per l'attivazione della legge regionale n. 3/08 tra i comuni degli ambiti territoriali di Abbiategrasso, Castano Primo, Corsico, Garbagnate, Legnano, Magenta, Rho e l'ASL Milano 1 e contestuale recepimento del finanziamento regionale ex D.D.G. 14 novembre 2011, n. 10562”*;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 379 del 17.07.2013 *“D.G.R. n. X/326 del 27 giugno 2013 recante “Determinazioni in ordine alla ripartizione delle risorse del Fondo Sociale Regionale 2013: nomina Cabina di Regia e presa d’atto dei fondi assegnati alla ASL Milano 1”*;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 51 del 9 febbraio 2015 *“Adozione del “Documento di Programmazione e Coordinamento servizi sanitari e socio sanitari dell’ASL Milano 1” Anno 2015, in attuazione della D.G.R. del 23/12/2014 n. X/2989”*;
 - che i Comuni firmatari del presente Accordo di Programma e l’ASL Milano 1 hanno attivato le attività di programmazione necessarie per l’elaborazione del Piano di Zona che hanno accompagnato il percorso di definizione del Piano;
 - che il presente Accordo di Programma disciplina i modi e le procedure di gestione delle azioni previste dal Piano di Zona, nonché il ruolo e le modalità di partecipazione di ciascun Ente firmatario.

TUTTO CIO’ RICHIAMATO, PREMESSO e COSIDERATO

RICORDATO che la realizzazione delle azioni previste dal piano di zona è subordinata alla stipula di accordi di programma così come regolati dall’art. 34 del D.Lgs. 267/2000.

CONSIDERATO che il presente accordo di programma è lo strumento con il quale i comuni in oggetto provvedono all’attuazione del piano di zona, coordinando i rispettivi interventi per il raggiungimento degli obiettivi comuni, determinando il ruolo e gli impegni di ogni soggetto coinvolto nonché la struttura organizzativa e funzionale necessaria per la regolare attuazione degli interventi previsti dal piano di zona.

ESAMINATA la proposta di accordo di programma che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale (All. 1);

Visto lo Statuto comunale approvato con deliberazione del CC n. 32 del 20.07.2005;

Visto l’art. 48 del dlgs. N. 267 del 18.8.2000;

Con voti unanimi e favorevoli, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) di approvare e fare proprie le motivazioni esposte in premessa;
- 2) di approvare l’allegato schema di accordo di programma fra i comuni in oggetto, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 3) di dare atto che l’accordo di programma sarà sottoscritto dal Sindaco ai sensi dell’art. 34 del D. Lgs. 267/2000;
- 4) di dare atto che il Piano di Zona, per la realizzazione del quale è stipulato il presente accordo di programma, è approvato mediante deliberazione dei CC dei comuni in oggetto ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. 267/2000;

- 5) Di dare atto che sulla presente deliberazione è stato espresso il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (All. 2).

Inoltre,

LA GIUNTA COMUNALE

In relazione all'urgenza,
a voti unanimi e favorevoli, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'Art. 134, comma 4, del D. L.vo 267/2000 – Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

SINDACO
f.to Dr. Vincenzo Magistrelli

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dr. Giulio Notarianni

PUBBLICAZIONE COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

(Artt. 124 e 125 T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Dispongo che la presente venga pubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi
dal 13-05-2015 al 28-05-2015

Della adozione della presente viene data comunicazione ai Capigruppo Consiliari sotto la data del
primo giorno di pubblicazione.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dr. Giulio Notarianni

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(Art. 134 T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

La presente diventerà esecutiva il 23-05-2015

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dr. Giulio Notarianni